

REGOLAMENTO (CEE) N. 718/76 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1976****recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,considerando che, con regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 257/76⁽⁴⁾, la durata di validità del titolo d'importazione, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 359/67/CEE, è stata fissata a 45 giorni;

considerando che il mercato d'esportazione di taluni paesi molto lontani dalla Comunità è particolarmente sensibile per i prodotti in oggetto; che per rimediare alle difficoltà che per tali paesi possono sorgere dall'esistenza del suddetto termine è opportuno prevedere una durata di validità particolare per i titoli d'importazione relativi ai prodotti provenienti da detti paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2042/75 viene inserito il seguente articolo 8 bis:

** Articolo 8 bis*

Nel caso in cui una durata di validità speciale dei titoli d'importazione sia prevista per le importazioni originarie ed in provenienza da certi paesi terzi, la domanda del titolo ed il titolo comportano nelle caselle 13 e 14 la menzione del paese o dei paesi di provenienza e di origine. Il titolo costituisce obbligo ad importare da detto o detti paesi. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 6. 2. 1976, pag. 12.

ALLEGATO

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE

A. Settore cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Durata di validità
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	45 giorni
10.02	Segala	30 giorni
10.03	Orzo	
10.04	Avena	
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ; altri cereali	
10.01 B	Frumento duro	30 giorni
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	60 giorni
11.01 B	Farine di segala	
11.02 A I	Semole e semolini di frumento	
	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75	Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo

B. Settore riso

10.06 A I a)	Risone a grani tondi	45 giorni ⁽¹⁾
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi	45 giorni ⁽¹⁾
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	
10.06 C	Rotture di riso	Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.01 F	Farina di riso	Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	
11.02 F VI	Agglomerati • pellets • di riso	
11.08 A II	Amido di riso	

⁽¹⁾ Per le importazioni originarie ed in provenienza dalla zona VII di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 306/76 della Commissione (GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 14), la durata della validità del titolo si protrae fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio.